



COMUNE DI SIENA

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI SPAZI DEL
PALAZZO COMUNALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 11.02.2003
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.01.2018

INDICE

- **PEMESSA**
- **Art. 1**
- **Art. 2**
- **Art. 3**
- **Art. 4**
- **Art. 5**
- **Art. 6**
- **Art. 7**
- **Art. 8**
- **Art. 9**

PREMESSA

Gli spazi del Palazzo Comunale, qualora non vi siano programmate attività proprie dell'Amministrazione, possono essere concessi in uso ad Enti, Istituzioni, Associazioni o privati che ne facciano richiesta per convegni, congressi o altre iniziative, purché, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, di particolare rilevanza sociale, culturale, economica o di specifico interesse per la città, alle seguenti condizioni e modalità.

Art. 1

Attualmente gli spazi oggetto del presente regolamento sono: la Sala delle Lupe, la Loggia ed il Cortile del Podestà.

Art. 2

La richiesta per l'uso degli spazi citati deve essere formulata, per iscritto ed indirizzata al Sindaco, almeno 20 giorni prima dell'effettuazione dell'iniziativa, allo scopo di consentire una corretta programmazione delle attività.

La domanda dovrà indicare l'esatta natura e le finalità della manifestazione, la sua durata (compreso il tempo occorrente per eventuali montaggi e smontaggi di allestimenti) ed il numero dei partecipanti.

L'Amministrazione potrà richiedere, se lo riterrà opportuno, ulteriori informazioni ad integrazione della domanda, soprattutto in ordine alle esigenze di carattere tecnico.

Art. 3

La concessione è disposta dalla Giunta Comunale, su proposta dei competenti uffici, e comunicata in forma scritta al richiedente.

Art. 4

La concessione dei locali è subordinata al pagamento delle seguenti tariffe giornaliere:

Sala	Imponibile	I.V.A. 20%	Totale
Sala delle Lupe	€. 1.500,00	€. 300,00	€. 1.800,00
Loggia	€. 2.000,00	€. 400,00	€. 2.400,00
Cortile del Podestà	€. 1.500,00	€. 300,00	€. 1.800,00

E' facoltà della Giunta comunale concedere eventuali riduzioni e/o esenzioni.

Art. 5

Sono a carico del concessionario tutte le spese relative alla realizzazione dell'iniziativa.

Art. 6

Il concessionario dovrà rispettare rigorosamente gli orari autorizzati, dovrà usare i locali con diligenza, senza apportare modifiche alle strutture esistenti, se non previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione e, inoltre, mantenere un comportamento sempre corretto pena il momentaneo allontanamento dalle sale o l'interruzione della manifestazione ad opera del personale di servizio.

Il concessionario, per il periodo della concessione, dovrà garantire per tutti i partecipanti alla manifestazione, un comportamento volto all'assoluta tutela e salvaguardia sia delle opere d'arte presenti nei locali oggetto della concessione sia di quelle presenti negli ambienti del complesso comunale.

Lo stesso concessionario si assume ogni responsabilità ed onere in relazione ai danni che dovessero essere causati nel corso della concessione, da chiunque ed a qualunque titolo, agli ambienti, alle strutture ed alle attrezzature del Palazzo Comunale.

In caso di utilizzo di strutture proprie del concessionario, queste devono essere conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e di prevenzione degli incendi.

Al termine della manifestazione il concessionario è tenuto a riconsegnare i locali nel loro stato originario, provvedendo a proprie spese allo sgombrò dei materiali eventualmente installati.

Con l'autorizzazione la Giunta Comunale potrà stabilire una cauzione a garanzia di eventuali danni provocati alla struttura ed alle attrezzature dell'Amministrazione. Detta cauzione dovrà essere versata all'Ufficio Economato almeno tre giorni prima della data d'uso delle sale prevista in concessione. L'eventuale deposito cauzionale sarà restituito al termine della manifestazione, previa verifica da parte del responsabile del servizio competente che dovrà attestare che non siano stati provocati danni di alcun genere.

Art. 7

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento la concessione per motivi di ordine pubblico o per sopravvenute esigenze proprie.

Art. 8

Il pagamento dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale entro e non oltre il giorno precedente l'utilizzo della Sala.

Non appena accertato l'effettivo versamento il Servizio Bilancio provvederà ad inviare la relativa fattura.

Art. 9

Tutela dei principi della Costituzione Repubblicana
(introdotta con atto del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2018)

1. Il Comune di Siena informa il proprio ordinamento interno e la propria attività amministrativa,

anche nei rapporti con gli amministrati, ai principi sanciti dalla Costituzione Repubblicana, dalla XII Disposizione transitoria e finale della stessa Costituzione, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dal complessivo quadro normativo nazionale e internazionale, volto a sancire il divieto di condotte riconducibili alla riorganizzazione del disciolto partito fascista, ovvero usuali di organizzazioni fasciste e naziste e ad ogni forma di discriminazione prevista dalla legge.

2. In coerenza ai principi richiamati al comma 1, le strutture comunali competenti al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni da cui derivi, quale effetto giuridico, il godimento di spazi, aree o strutture pubbliche, sono tenute a richiedere, ai fini del rilascio del titolo, apposita dichiarazione dalla quale risulti che l'attività che si andrà a svolgere e/o le iniziative che si andranno ad organizzare saranno conformi ai principi di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione Italiana e non si porranno in contrasto, per finalità, modalità di svolgimento e contenuti, con la XII disposizione transitoria e finale della stessa Costituzione e relative norme di attuazione di cui agli artt. 1, 4 e 5 della L. n. 645/1952 (c.d. Legge SCALBA) nonché con le disposizioni legislative vigenti in materia di discriminazione (razziale, etnica, nazionale, religiosa o basata sul sesso...) di cui agli artt. 1 e 2 della n. 205/1993 (c.d. Legge MANCINO) e all'art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006 (cd. CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA'), oltre che con le condizioni previste dal presente regolamento.

3. Gli atti di concessione e di autorizzazione rilasciati dagli uffici comunali da cui derivi, quale effetto giuridico, il godimento di spazi, aree o strutture di proprietà pubblica, dovranno contenere una specifica prescrizione riguardante il divieto di svolgimento di attività che, anche per i contenuti desumibili dagli avvisi informativi e dal materiale nell'occasione divulgato, concretizzino condotte difformi dalle norme di legge soprarichiamate. Nei medesimi atti dovrà, altresì, essere prescritto a carico del soggetto richiedente il dovere di vigilare, affinché l'attività venga svolta e/o l'iniziativa venga organizzata con modalità e/o finalità non lesive delle suddette disposizioni normative.

4. E' causa di decadenza della concessione o dell'autorizzazione il compimento, nell'ambito o in occasione delle attività svolte e/o delle iniziative organizzate dal richiedente, di taluna delle condotte indicate negli artt. 1, 4 e 5 della L. n. 645 del 1952 e s.m.i., negli artt. 1 e 2 della L. n. 205/1993 e nell'art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006 nonché l'inosservanza delle prescrizioni previste al precedente comma 3. L'accertamento di tali cause di decadenza verrà effettuato anche a seguito di specifiche e circostanziate segnalazioni pervenute all'Amministrazione comunale.